

ALTRE MISURE

(ai sensi e per gli effetti del d.l. 19/2024 in vigore dal 2 marzo 2024)

ATTIVITÀ STAGIONALI IN IMPRESE AGRICOLE (art. 29 co. 6)	
PRIMA	DOPO
<p>- In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l'impiego di cui art. 1, co. 346, legge n. 197/2022 delle prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344 del medesimo articolo (persone disoccupate o percettori di NASpI o DIS-COLL, pensionati di vecchiaia o di anzianità, giovani con meno di 25 anni, detenuti o internati ammessi al lavoro esterno), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore.</p> <p style="text-align: right;">[art. 1, co. 354, legge n. 197/2022]</p>	<p>- Non è più prevista la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 1, co. 346, legge n. 197/2022 delle prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato. La sanzione amministrativa pecuniaria permane dunque unicamente nel caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344 dell'art. 1, legge n. 197/2022. Inoltre, la sanzione non è più comminata per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione ma per ciascun lavoratore a cui si riferisce la violazione, sempre fatto salvo il caso in cui la tale violazione da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore.</p> <p style="text-align: right;">[art. 1, co. 354, legge n. 197/2022]</p>

INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE O TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI LAVORATORI DOMESTICI PER ASSISTENZA AGLI ANZIANI (art. 29, co. 15, 16, 17, 18)	
PRIMA	DOPO
<p style="text-align: center;">-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS (a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027) e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno ottanta anni, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. - Il datore di lavoro deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, non superiore a euro 6.000. - Il beneficio della decontribuzione non spetta nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> a) tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo



	<p>familiare è cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi;</p> <p>b) assunzione di parenti o affini (salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403).</p> <p>[art. 29, co. 15, 16, 17, 18, d.l. 19/2024]</p>
--	---